



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AGROPOLI SAN MARCO

C.F. 90021830659 - C.M. SAIC8A4009 - tel 0974823951

- Via Verga - 84043 - AGROPOLI (SA)

Tel. 0974823951 Sito-web: <http://www.icagropolisanmarco.edu.it>

Email - saic8a4009@istruzione.it - pec saic8a4009@pec.istruzione.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -AGROPOLI

Prot. 0006236 del 29/10/2020

02 (Uscita)



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Scuola Secondaria di I grado

(Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28.10.2020, con delibera n. 41)

Elaborato ai sensi:

- ⇒ del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007- *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;*
- ⇒ della Nota prot. 3602 del 31 luglio 2008, emanata dal Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la partecipazione e la Comunicazione

Aggiornato ai sensi:

- ⇒ della Legge 29 maggio 2017, n. 71, *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”*;
- ⇒ delle *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo* (Aggiornamento);
- ⇒ Legge n. 107/2015, art. 1, comma 16 nel quale è specificato che: *“Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni”*;
- ⇒ del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.*

PREMESSA

La scuola è una comunità che collabora con altre Istituzioni, in particolare con la Famiglia, per educare ed istruire intenzionalmente gli alunni, aiutandoli a crescere soprattutto come persone. È nella scuola, inoltre, che l'alunno continua il suo processo di socializzazione iniziato all'interno della famiglia. È soprattutto in queste due istituzioni che vengono insegnate le prime regole di comportamento e fatte esercitare le prime capacità critiche e di giudizio.

Questo regolamento vuole essere un contributo significativo alla realizzazione della formazione dell'uomo e del cittadino, secondo i dettami della Costituzione. È di fatto un “contratto formativo” scritto e condiviso dall'Istituzione Scolastica e dalla Famiglia, che permetterà il rispetto delle principali regole di comportamento e convivenza e disciplinerà la vita di tutti coloro che a vario titolo e con ruoli diversi accedono o fruiscono della scuola

La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

Occorre tener presente che tutte le sanzioni disciplinari hanno una funzione educativa e devono sempre essere accompagnate da una consapevole azione formativa dei docenti, delle famiglie e dello stesso DS. Nell'attuazione delle sanzioni previste dal Regolamento dello studente si ricorre al principio di gradualità, correlato alla gravità della mancanza disciplinare commessa.

È necessario infine sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

DIRITTI E DOVERI DELL'ALUNNO (ex. DPR. 249/98)

Art. 1 Diritti

- a) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno.
- b) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi membri e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- c) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- d) Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art. 2 Doveri

L'alunno:

- a) deve rispettare l'orario scolastico.
- b) deve essere puntuale ed assiduo nel frequentare le lezioni e ogni attività compresa nell'Offerta formativa della scuola. Può assentarsi solo per gravi motivi. In caso di ripetuti ritardi, saranno contattati i genitori dal Dirigente Scolastico o suo delegato per i dovuti accertamenti. Per la validità dell'anno scolastico e l'ammissione allo scrutinio finale, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.
- c) deve presentarsi a scuola con il materiale didattico necessario e con un abbigliamento rispettoso dei compagni, dei docenti e dell'istituzione.
- d) Gli alunni hanno la facoltà di usare il telefono della scuola per comunicare con i genitori o parenti solo in caso di necessità. Non è consentito telefonare per richiedere i materiali scolastici dimenticati a casa.
- e) È vietato l'uso del cellulare agli alunni in orario scolastico. I cellulari, pertanto, andranno tenuti spenti e consegnati al docente in servizio alla prima ora, oppure riposti nello zaino. I telefonini saranno riconsegnati agli alunni al termine delle lezioni.
- f) Anche l'utilizzo di altri strumenti tecnologici personali (MP3, giochi elettronici portatili, palmari od altro) è consentito solo per finalità didattiche e previo consenso dell'insegnante.
- g) I cellulari e gli altri strumenti tecnologici saranno presi in consegna dall'insegnante se utilizzati durante l'attività didattica senza autorizzazione e verranno restituiti ai genitori dell'alunno/a, previa richiesta degli stessi al docente.
- h) È vietato fare foto o riprese e diffonderle senza il consenso informato delle persone coinvolte.
- i) È vietato fare commenti offensivi, esercitare azioni di cyberbullismo su social network, su sistemi di messaggistica istantanea, su siti che garantiscono comunicazioni anonime. Per "cyberbullismo" si intende: "Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (cfr. art. 1 comma 2, legge 71/2017 e relative Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo , ottobre 2017)
- j) L'alunno deve mantenere a scuola, nei pressi dell'Istituto, nello scuolabus, a mensa, durante ogni attività organizzata dalla scuola, un comportamento serio ed educato, evitando ogni forma di aggressività e parole offensive.
- k) L'alunno deve avere cura della propria persona, degli oggetti personali e di quelli altrui, non deve appropriarsi del materiale non suo, se trova oggetti abbandonati o perduti deve consegnarli al docente.
- l) L'alunno deve usare le strutture e i servizi della scuola in modo corretto senza provocare danni al regolare funzionamento degli stessi.
- m) L'alunno deve rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia, contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
- n) L'alunno assente, anche per brevi periodi, con l'aiuto della famiglia, è tenuto ad informarsi presso i compagni di classe e gli insegnanti sulle attività svolte e sui compiti assegnati in modo da poter seguire con regolarità il percorso didattico.

Art. 3 Sanzioni disciplinari

- a) La responsabilità disciplinare è personale, nessuno studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- b) Nessuna sanzione disciplinare può influire sulla valutazione degli apprendimenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, lettere D) e E) del presente regolamento e dall'art. 2, lett. B) del D. Lgs. 62/2017.
- c) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente ed è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- d) Le attività relative alle conversioni delle sospensioni in favore della comunità scolastica sono individuate dal Dirigente Scolastico, nel rispetto dei principi dettati dallo Statuto degli studenti e delle studentesse e nell'ambito delle attività individuate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- e) Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, tramite il coordinatore del Consiglio di Classe, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare e favorire il rientro nella comunità scolastica.

Art. 4 Classificazione delle sanzioni disciplinari ex nota del 31 luglio 2008, prot. n. 3602/PO

a) **Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.** Sono sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma definite ed individuate dal successivo art. 5 del presente Regolamento.

b) **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.**

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

c) **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

d) **Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

e) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del I ciclo di Istruzione.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 5 Comportamenti che si caratterizzano come infrazioni disciplinari e relative sanzioni.

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI e relative forme di COMUNICAZIONE ¹	Organo deputato all'accertamento delle infrazioni disciplinari e all'irrogazione delle sanzioni
Area A. Rispetto della persona	a) Assunzione di comportamenti offensivi (atti o parole) nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale scolastico.	Richiamo verbale	Docente che rileva il fatto.
		Richiamo verbale e nota sul registro.	Docente che rileva il fatto.
	b) Assunzione di comportamenti di disturbo durante le attività scolastiche (chiacchiericcio, interventi inopportuni, ...).	Ammonizione scritta a cura del docente. Convocazione genitori. Relazione dell'accaduto al Dirigente e ammonizione scritta irrogata dal Dirigente stesso.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico.
	c) Utilizzo del cellulare e/o altri dispositivi elettronici senza l'autorizzazione del docente e in violazione di quanto disposto dal Regolamento di Istituto.	Ammonizione scritta a cura del docente". Convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe.
	a) Mancata osservanza delle norme igieniche e della cura della propria persona.		
	d) Fumo (compreso l'uso della sigaretta elettronica), uso di alcolici e/o sostanze stupefacenti	Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione dell'alunno/a e dei genitori, convocazione del Consiglio di	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe.

	all'interno dell'istituto o negli spazi adiacenti. e) Ogni altro comportamento ritenuto scorretto dall'insegnante.	classe straordinario per allontanamento dell'alunno/a dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.	
		Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione dell'alunno/a e dei genitori, convocazione del Consiglio di Istituto per allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio d'Istituto.
Area B. Rispetto dei tempi e dei modi della frequenza	a) Elevato numero di assenze.	Richiamo verbale	Docente che rileva il fatto.
	b) Assenze e ritardi non giustificati.	Richiamo verbale e nota sul registro.	Docente che rileva il fatto.
	c) Mancanza di puntualità nella riconsegna delle autorizzazioni e/o delle comunicazioni scritte inviate dalla scuola alla famiglia.	Ammonizione scritta irrogata a cura del docente. Convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione. Relazione dell'accaduto al Dirigente e ammonizione scritta irrogata dal Dirigente stesso.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico.
		Ammonizione scritta irrogata a cura del docente. Convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe.
	d) Falsificazione delle firme dei genitori.	Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione dell'alunno/a e dei genitori, convocazione del Consiglio di classe straordinario per allontanamento dell'alunno/a dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe.
	e) Alterazione delle valutazioni espresse dal docente.		
	f) Ogni altro comportamento ritenuto scorretto dall'insegnante.	Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione dell'alunno/a e dei genitori, convocazione del Consiglio di Istituto per allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio d'Istituto.
Area C. Rispetto degli impegni scolastici	a) Rifiuto di svolgere in classe il compito assegnato dal docente	Richiamo verbale	Docente che rileva il fatto.
	b) Mancata esecuzione dei compiti assegnati a casa senza giustificazione dei genitori	Richiamo verbale e nota sul registro.	Docente che rileva il fatto.
	c) Dimenticanza ripetuta dei materiali scolastici.	Ammonizione scritta irrogata a cura del docente. Convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione. Relazione dell'accaduto al	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico.

	d) Ogni altro comportamento ritenuto scorretto dall'insegnante.	Dirigente e ammonizione scritta irrogata dal Dirigente stesso.	
		Ammonizione scritta irrogata a cura del docente". Convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe.
		Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione dell'alunno/a e dei genitori in Presidenza, convocazione del Consiglio di classe straordinario per allontanamento dell'alunno/a dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe.
		Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione dell'alunno/a e dei genitori in Presidenza, convocazione del Consiglio di Istituto per allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio d'Istituto.
Area D. Rispetto delle norme di sicurezza e privacy	a) Mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza contenute nel Regolamento di Istituto e nei Piani di evacuazione dei plessi.	Richiamo verbale	Docente che rileva il fatto.
		Richiamo verbale e nota sul registro.	Docente che rileva il fatto.
	b) Assunzione di comportamenti che mettono a repentaglio la propria ed altrui sicurezza (lanciare oggetti, correre all'interno dei locali scolastici, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sulle finestre, manomettere gli estintori ...).	Ammonizione scritta irrogata a cura del docente. Convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione. Relazione dell'accaduto al Dirigente e ammonizione scritta irrogata dal Dirigente stesso.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico.
		Ammonizione scritta irrogata a cura del docente". Convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe.
	c) Assunzione di comportamenti/atteggiamenti non rispettosi delle disposizioni impartite dai docenti durante le uscite didattiche e/o viaggi di istruzione.	Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione dell'alunno/a e dei genitori, convocazione del Consiglio di classe straordinario per allontanamento dell'alunno/a dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe.
	d) Cyberbullismo		
	e) Raccolta e diffusione di testi, immagini, filmati, registrazioni vocali senza il consenso informato e/o lesive dei diritti delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione;	Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione dell'alunno/a e dei genitori in Presidenza, convocazione del Consiglio di Istituto per allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio d'Istituto.
	f) Ogni altra lesione del diritto alla privacy rilevata		

	dal docente		
Area E. Rispetto degli ambienti e delle cose	a) Mancato rispetto dei locali scolastici e delle norme igieniche.	Richiamo verbale	Docente che rileva il fatto.
	b) Imbrattamento dei locali della scuola.	Richiamo verbale e nota sul registro.	Docente che rileva il fatto.
	c) Danneggiamento dei locali, degli arredi, delle attrezzature della scuola, degli oggetti altrui;	Ammonizione scritta irrogata a cura del docente. Convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione. Relazione dell'accaduto al Dirigente e ammonizione scritta irrogata dal Dirigente stesso.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico.
	d) Furto di beni di proprietà privata o di proprietà della scuola.	Ammonizione scritta irrogata a cura del docente. Convocazione genitori per apposizione firma sull'ammonizione.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe.
		Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione dell'alunno/a e dei genitori in Presidenza, convocazione del Consiglio di classe straordinario per allontanamento dell'alunno/a dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio di classe.
		Relazione dell'accaduto al Dirigente, convocazione dell'alunno/a e dei genitori in Presidenza, convocazione del Consiglio di Istituto per allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.	Docente che rileva il fatto. Dirigente Scolastico. Consiglio d'Istituto.

I richiami e le sanzioni verranno comminati con gradualità in base alla gravità dell'infrazione, al suo reiterarsi e alla valutazione dell'Organo deputato a irrogare la sanzione.

Art. 6 Modalità irrogazione sanzioni disciplinari

- Il docente individua i comportamenti che si caratterizzano come infrazioni delle macro-aree descritte attraverso una esaustiva relazione, utilizzando il modulo predisposto per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
- Ogni sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
- Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami conclusivi del I ciclo d'Istruzione, occorrerà esplicitare i motivi per cui *“non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico”*.
- Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre

persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa.

- e) Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Art. 7 Conversione delle sanzioni

Nel caso di sanzioni che prevedano l'allontanamento dell'alunno dalla scuola, il Consiglio di Classe deve sempre offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

- a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- b) collaborazione con il personale ausiliario;
- c) riordino della biblioteca;
- d) frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
- e) produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;
- f) attività di volontariato.

In ogni caso, l'alunno dovrà riconoscere la sua responsabilità e risarcire gli eventuali danni arrecati a cose o persone.

Art. 9 Procedure e termini per l'irrogazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente/studentessa dalla scuola e per le impugnazioni.

1. Procedure

- a) Il personale che opera all'interno della scuola (docenti, ATA, esperti, educatori), può inviare al Dirigente Scolastico motivata richiesta di sanzione disciplinare.
- b) Le richieste di sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla scuola devono essere inoltrate per iscritto al Dirigente Scolastico secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
- c) Il Dirigente Scolastico deve dar corso all'istruttoria entro due giorni dal momento in cui si verifica il fatto, acquisendo tutti gli atti istruttori, comprese le eventuali dichiarazioni dell'alunno che sarà convocato in apposito incontro col Dirigente stesso, alla presenza dei genitori/tutori/affidatari. Della seduta andrà redatto apposito verbale.
- d) Al termine della fase istruttoria, il Dirigente scolastico riunisce il Consiglio di Classe, che, in materia disciplinare, opera nella composizione allargata a tutte le sue componenti ivi compresi i rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione e di successiva e conseguente surroga qualora faccia parte del Consiglio il genitore dell'alunno sanzionato. Della convocazione del Consiglio di classe viene dato contestuale avviso alla famiglia dell'alunno.
- e) Il Consiglio di Classe deve concludere il procedimento entro i cinque giorni successivi dalla data di ricezione delle richieste di cui al punto B. del presente articolo.
- f) La delibera, assunta a maggioranza, deve essere inviata in copia alla famiglia entro due giorni dalla sua ratifica.

2. Impugnazioni

- A.** A garanzia del diritto alla difesa, contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
- B.** Il ricorso deve contenere le motivazioni dell'impugnazione e deve essere trasmesso al Presidente dell'Organo, ossia al Dirigente scolastico, via pec o tramite consegna a mano in busta chiusa, apponendo sulla busta, o nell'oggetto della pec, la dicitura: *Ricorso avverso sanzione disciplinare. Alunno (cognome /nome/classe).*
- C.** Il ricorso all'Organo di garanzia non sospende i provvedimenti di allontanamento dell'alunno dalla scuola, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur se non definitivi. La sanzione sarà eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
- D.** L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni a partire dalla ricezione del ricorso scritto. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.
- E.** L'Organo di Garanzia interno dura in carica tre anni. È composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti e due genitori designati dal Consiglio di Istituto e da due membri supplenti, uno per ciascuna componente, individuati con le medesime modalità dei membri di diritto.
- F.** L'Organo di Garanzia interno emette un provvedimento definitivo. Le deliberazioni sono prese a

- maggioranza dei presenti e sono da ritenersi valide se sono presenti tutti i membri (organo perfetto).
- G.** L'astensione dal voto di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti.
- H.** Le decisioni dell'Organo di Garanzia interno sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate.
- I.** Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata in un apposito registro, custodito dal Dirigente Scolastico.
- J.** L'Organo di Garanzia può essere chiamato in causa anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.
- K.** Avverso le decisioni dell'organo di garanzia interno è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva, previa acquisizione del parere vincolante dell'Organo di garanzia Regionale.

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Di seguito sono richiamate le norme alle quali gli studenti devono rigorosamente attenersi nel corso delle attività di Didattica a Distanza e le corrispondenti sanzioni in caso di violazione.

L'alunno dovrà:

- accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale. Il link di accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- disattivare il microfono dopo l'accesso alla videolezione. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta dell'alunno.
- partecipare al meeting con la videocamera attivata in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o offendere altre persone;
- non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
- non creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
- quando si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti;
- non violare la riservatezza degli altri utenti;
- usare gli strumenti informatici e la piattaforma Google Suite in modo accettabile e responsabile e mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti.

MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
a) Diffusione di informazioni riservate	Sospensione dall'attività didattica per un periodo non superiore ai 15 giorni	Consiglio di Classe
	Sospensione dall'attività didattica per un periodo superiore ai 15 giorni	Consiglio di Istituto
b) Uso dell'account da parte di terzi	Sospensione dall'attività didattica per 2 giorni	Consiglio di Classe
c) Comunicazione di link meet e password di accesso alla classe virtuale	Sospensione dall'attività didattica per 3 giorni	Consiglio di Classe
d) Pubblicazione di informazioni non consentite all'interno della classe virtuale	Richiamo scritto	Docente di classe
6) Invio tramite mail di comunicazioni a piramide o di materiale pubblicitario e commerciale	Richiamo scritto	Docente di classe

f) Danneggiamento di materiali condivisi; g) Uso improprio della chat all'interno di Meet	Richiamo scritto, convocazione dei genitori, annotazione sul registro di classe	Docente di classe
h) Uso del link fornito dall'insegnante al di fuori della lezione programmata	Sospensione dall'attività didattica per 2 giorni	Consiglio di classe
i) Videoregistrare la lezione e condividerla con terze parti	Sospensione dall'attività didattica per un periodo non superiore ai 15 giorni Sospensione dall'attività didattica per un periodo superiore ai 15 giorni	Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto

Approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 28 ottobre 2020, con delibera n. 41

Il Dirigente Scolastico
Dott.^{ssa} Carmela Maria VERRELLI

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Dott. Giancarlo SANTANGELO

(Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. N. 39/1993 - IL DOCUMENTO CON LE FIRME AUTOGRAFE RIMANE DEPOSITATO AGLI ATTI DELLA SCUOLA)